



**CITTA' DI TORINO**

**Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata  
Divisione Edilizia Privata**

**Servizio Permessi di Costruire**

**AI DIPARTIMENTO GRANDI OPERE,  
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
Divisione Verde e Parchi  
c.a. dott. Claudia Bertolotto**

sede

Torino, 10/06/2023

**Oggetto: CONFERENZA DEI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLE AREE VERDI DEL PARCO DEL VALENTINO AI SENSI DEGLI ARTT. 27 D.LGS. N. 50/2016 E 14bis E SS. L. N. 241/1990 E S.M.I.**

***Parere di competenza.***

Facendo seguito alla Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto, tenutasi in data 16 maggio 2023, presa visione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la riqualificazione e recupero delle aree verdi del Parco del Valentino, si riferisce quanto segue.

L'area occupata dal Parco del Valentino, risulta individuata dal PRG vigente in Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista (art 12 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del PRG), con indice fondiario pari a 2.00 mqSLP/mqSF, fra le Aree a servizi pubblici ed a servizi assoggettati all'uso pubblico (art. 19 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione) - V – Spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport (art. 8 punto 15 c. 62 delle N.U.E.A.), destinati, ai sensi dell'art. 3 punto 7 delle N.U.E.A., a giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e attrezzati e servizi connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrezzature sportive al coperto e all'aperto, attrezzature per il tempo libero.

Il Parco del Valentino risulta sottoposto a tutela architettonica ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

L'area risulta compresa tra i "*BENI PAESAGGISTICI*" indicati agli artt. 136 comma 1 lett. b) ed art. 142 comma 1 lett. c) ed f) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e compresa in "*Area Contigua*" di cui L.R. 19/2009 e s.m.i. - Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po piemontese (L.R. 17 Aprile 1990, n.28; L.R. 13 Aprile 1995, n. 65) (D.C.R. n.982-4328 dell'8 Marzo 1995. In merito alla competenza comunale prevista dalla L.R. 32/2008, al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. la Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del Codice per i Beni Culturali e del paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, esaminato il progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, nonché alle specifiche prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 pubblicato sul B.U.R. il 19/10/2017, ritenuto che lo stesso non reca pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione ha espresso, nella seduta del 18/05/2023, parere favorevole (*Allegato 1*).



Il parco risulta in gran parte compreso nella sottoclasse di pericolosità idro geomorfologica IIIb4a(P), come riportato nella "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", allegato tecnico dell'Allegato B delle N.U.E.A. (Variante 100 del P.R.G., approvata con D.G.R. n. 21/9903 del 27/10/2008).

Lungo la sponda sinistra del fiume Po, inoltre, sono individuate aree caratterizzate da elevata pericolosità, parzialmente inondate ed inondabili, comprese nella sottoclasse IIIb4(P).

Nella sottoclasse IIIb4a(P) sono consentiti tutti gli interventi previsti dal P.R.G. con le ulteriori e prevalenti prescrizioni introdotte dai rispettivi Piani d'Area e con precisazione del capitolo 2.1.2 comma 68 bis dell'Allegato B delle N.U.E.A.

Nella sottoclasse IIIb4(P), sia prima che dopo la realizzazione delle opere di riassetto territoriale di tipo strutturale a difesa dell'abitato sull'esistente, sono consentiti interventi fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d'uso, con le ulteriori precisazioni del capitolo 2.1.2 comma 63 e successivi dell'Allegato B delle N.U.E.A.; pertanto in tali aree non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni.

L'art. 31 commi 1 e 2 delle N.U.E.A. che dispone che "L'Amministrazione Comunale può, a suo motivato giudizio, in coerenza con i Regolamenti Comunali n. 218, n. 237, n. 293 e con i progetti di riqualificazione dello spazio pubblico (v. art.25), qualora approvati, consentire l'installazione di chioschi per attività di tipo commerciale (edicole di giornali, vendita di fiori e piante, somministrazione al pubblico di bevande, alimenti, ecc.), di strutture chiuse ad uso ristoro annesse a locali tipo bar, pizzerie, ecc. su aree pubbliche o vincolate dal P.R.G. per servizi pubblici. L'ammissibilità di dette installazioni è da valutare in relazione alle esigenze del traffico veicolare e pedonale, alla salvaguardia di valori storico ambientali, al rispetto della disciplina del commercio di cui all'allegato C, alle eventuali interferenze con i servizi pubblici esistenti o previsti dal Piano, all'esistenza di possibili migliori soluzioni alternative."

Il progetto risulta conforme alle norme urbanistico edilizie, in particolare, nell'ottica di riduzione dei potenziali rischi di natura idrogeologica del sito, risulta importante la prefigurata progressiva sostituzione dei chioschi esistenti, situati in area ad elevato rischio di esondazione, con i chioschi di futura implementazione. In riferimento alla realizzazione dei chioschi, si rimanda alle prescrizioni ed alle procedure di cui ai Regolamenti Municipali n. 237 e n. 257 ed in generale alla normativa relativa alle attività commerciali e di somministrazione su area pubblica.

In conclusione si esprime parere favorevole agli interventi in progetto, fatto salvo il rispetto dei succitati disposti normativi e regolamentari, di tutte le norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti ed infine nel rispetto delle condizioni poste da tutti gli Enti esterni e Servizi interni, espresse con i pareri acquisiti.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

*Il Responsabile Tecnico in P.O. proc. Paesagg.*

Geom. Valter Scavo

FIRMATO DIGITALMENTE

(ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39  
e dell'art. 3 bis del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. )

*Il Responsabile Tecnico in P.O.*

Arch. Flavio Turco

FIRMATO DIGITALMENTE

(ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39  
e dell'art. 3 bis del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. )

*La Dirigente del Servizio*

Arch. Tiziana Scavino

FIRMATO DIGITALMENTE

(ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39  
e dell'art. 3 bis del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. )

